



Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale

Corso Repubblica n° 12 - 09038 Serramanna - CA

Tel. 070 9139917 Fax 070 9139586

www.cisaconsorzio.it E-mail cisa.cisaconsorzio@gmail.com

**SERVIZIO DI CARICO - TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI
FANGHI – SABBIE E VAGLI PRODOTTI NELL'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE IN LOC. PRUNI CRISTI SERRAMANNA (VS)**

CIG: 59185459D5

DATA	REV
Settembre 2014	01

sommario

PARTE PRIMA.....	3
Condizioni dell'appalto.....	3
Art. 1. Oggetto dei servizi.....	3
Art. 2. Modalità di aggiudicazione, durata e ammontare dell'appalto	4
Art. 3. Norme e documenti contrattuali	4
Art. 4. Garanzie e Assicurazioni.....	7
Art. 5. Obblighi dell'appaltatore verso il personale dipendente	7
Art. 6. Sicurezza dei lavoratori – provvedimenti.....	8
Art. 7. Subappalto	9
Art. 8. Penali.....	9
Art. 9. Responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio	9
Art. 10. Oneri e obblighi diversi a carico dell'Appaltatore	9
PARTE SECONDA.....	9
Modalità di esecuzione del servizio, contabilità.....	9
Art. 11. Confezionamento sovrallo - modalità di trasporto	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 12. Programma di ritiro	10
Art. 13. Qualità'	10
Art. 14. Mancato conferimento del sovrallo.....	10
Art. 15. Sinistri alle persone e danni alle proprietà del C.I.S.A.....	11
Art. 16. Punto di consegna	11
Art. 17. Impianti utilizzati	12
Art. 18. Verifiche e controlli – Risoluzione contrattuale.....	12
Art. 19. Prezzi contrattuali	12
Art. 20. Fatturazione	12
Art. 21. Riservatezza	13
Art. 22. Notifiche.....	13
Art. 23. Allegati.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

PARTE PRIMA

Condizioni dell'appalto.

Art. 1. Oggetto dei servizi

Il presente Capitolato d'appalto ha per oggetto il servizio di carico trasporto e utilizzo in agricoltura del rifiuto CER 19.08.05 (*fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane*), e del carico trasporto e smaltimento in apposito sito di conferimento autorizzato dei rifiuti CER 19.08.02 (*rifiuti dell'eliminazione della sabbia*) e CER 19.08.01 (*vaglio*), prodotti nell'esercizio dell'impianto di depurazione consortile sito in Loc. Pruni Cristis a Serramanna VS.

Le espressioni qui di seguito elencate, scritte con iniziale maiuscola, nell'ambito del presente Capitolato Speciale, avranno il significato ad esse rispettivamente attribuito:

APPALTATORE: significa il soggetto giuridico che, dotato delle necessarie capacità tecniche e imprenditoriali ed assumendo ogni più ampia e diretta responsabilità nei confronti del C.I.S.A., provvede, direttamente alla corretta esecuzione del Servizio, a condizione che lo stesso sia svolto con continuità e regolarità per tutta la durata del rapporto.

COMMITTENTE: significa il Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale (abbreviato CISA)

FORMULARIO: significa il documento di trasporto di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

IMPIANTO: significa l'Impianto di depurazione sito in Serramanna (VS) in Loc. Pruni Cristis

MESE: significa un Mese di calendario e "Mensile" sarà interpretato di conseguenza;

OMOLOGA: significa l'accertamento eseguito mediante la procedura prevista, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dal C.I.S.A. e dagli Impianti di smaltimento circa la conferibilità del rifiuto presso gli impianti di smaltimento, nel rispetto di tutte le vigenti prescrizioni autorizzative o di legge, avuto particolare riguardo alle caratteristiche chimico fisiche dello stesso.

PROGRAMMA DI PRELIEVO: il programma di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale;

PUNTO DI CONSEGNA: significa il luogo, presso l'Impianto, ove avviene il trasferimento della detenzione dei rifiuti;

SERVIZIO: significa, il posizionamento di adeguato/i contenitori, il ritiro, il trasporto ed il successivo smaltimento dei rifiuti costituiti da sabbie, vagliati e da fanghi di depurazione, escluso **qualunque preventivo processo di trattamento**, nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti disposizioni di leggi, regolamenti, ordini e discipline, comunque vigenti ed applicabili con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/2006, nonché del Capitolato Speciale.

1.1) I Servizi di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto sono di seguito elencati.

Per quanto riguarda i fanghi da destinare ad utilizzo in agricoltura (CER 19.08.05) l'appalto comprenderà l'esecuzione dei servizi brevemente riassunti di seguito:

- il posizionamento di n°1 container scarrabile o di semirimorchio a tenuta stagna;
- il ritiro, a mezzo motrice scarrabile, del rifiuto dall'unità di produzione sita in Località Pruni Cristis 09038 Serramanna (VS);
- lo scambio del container pieno con uno vuoto avente le stesse caratteristiche;
- il trasporto, nel rispetto delle normative vigenti, inclusa la normativa ADR ove necessaria;
- lo smaltimento del rifiuto in terreni nella disponibilità dell'appaltatore al fine dell'utilizzo del fango in agricoltura;

Per quanto riguarda i vagli (CER 19.08.01) e le sabbie (CER 19.08.02) l'appalto comprenderà l'esecuzione dei servizi brevemente riassunti di seguito:

- fornitura di big bags quantificabili in circa n° 100/anno per contenimento rifiuto
- il ritiro, a mezzo motrice scarrabile, del rifiuto dall'unità di produzione sita in Località Pruni Cristis 09038 Serramanna (VS);

- il trasporto, nel rispetto delle normative vigenti, inclusa la normativa ADR ove necessaria;
- lo smaltimento del rifiuto in impianti idonei a ricevere tale tipologia, anche attraverso processi di trattamento preliminare prima dello smaltimento finale presso il sito di destinazione.

Per i Servizi sopra previsti saranno garantiti, sulla base del Programma Ritiri predisposto mensilmente dal C.I.S.A., il ritiro, il trasporto e lo smaltimento di un quantitativo annuo pari a circa 2700 tonnellate di fanghi di depurazione e a circa 100 tonnellate annue cumulative tra sabbie e vagli, con un margine di variazione dei quantitativi, in eccesso o in difetto, pari al 10%.

Il C.I.S.A. non si assume obbligo alcuno di conferimenti minimi, settimanali, garantiti.

Art. 2. Modalità di aggiudicazione, durata e ammontare dell'appalto

2.1) Il presente Appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: il criterio di aggiudicazione stabilito è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006. Sono escluse le offerte in aumento.

2.2) L'Appalto avrà durata presunta di anni 2 (due). E' fatta salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante, di ricorrere all'opzione prevista dall'art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e ripetere il medesimo servizio fino ad un massimo di ulteriori due anni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, con il solo aggiornamento del corrispettivo d'appalto di cui all'art. 20 del presente C.S.A.. Nel caso in cui la Stazione appaltante non eserciti tale opzione, o nel caso in cui la eserciti per un periodo di tempo inferiore ai due anni, l'Appaltatore uscente non avrà diritto a indennizzi e/o risarcimenti di sorta.

2.3) L'importo a base d'appalto ammonta a Euro 288.471,00 iva esclusa. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 82 comma 3-bis e 86 comma 3-ter del D.Lgs.163/2006, all'importo di aggiudicazione andranno aggiunti € 15.208,18 per spese di personale non assoggettati ad IVA , € 4.545,45 iva esclusa per costi della sicurezza interferenziale, entrambi da non sottoporre a ribasso, oltre al tributo ambientale come da legge.

2.4) Il servizio sarà contabilizzato a misura. Per lo svolgimento dei Servizi il C.I.S.A. pagherà all'Appaltatore i corrispettivi unitari (Euro/tonnellata) pari a quelli posti a base di gara decurtati del relativo ribasso.

2.5) Il corrispettivo, al netto dell'IVA di legge, dovrà intendersi pertanto determinato dalla somma dei prezzi risultanti dal ribasso d'asta e dei costi non assoggettati ad esso (personale e sicurezza DUVRI) oltre al tributo ambientale per i soli codici CER 19.08.01 e 19.08.02 (c.d. Ecotassa per l'anno 2014 pari a 7,70 €/ton iva esclusa).

2.6) Nessun altro costo aggiuntivo potrà essere riconosciuto per l'esecuzione del Servizio, quali diritti, tasse, tributi, imposte e compresi eventuali ulteriori oneri applicabili a titolo di attivazione del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti "SISTRI" previsto dal Ministero dell'Ambiente.

2.7) I quantitativi indicati all'art. 1.1 sono presunti. Nel periodo di vigenza del contratto, il C.I.S.A. si riserva la facoltà di non ordinare alcuna prestazione, oppure di richiedere l'esecuzione di un quantitativo inferiore di prestazioni rispetto a quelle oggetto dell'appalto. In tal caso, sarà corrisposto all'Appaltatore soltanto il prezzo delle prestazioni effettivamente richieste.

Art. 3. Norme e documenti contrattuali

3.1) L'Appaltatore è tenuto ad osservare per l'esecuzione del Servizio tutte le vigenti disposizioni di Regolamenti Comunitari, Direttive, leggi, regolamenti nazionali, ordini e discipline comunque applicabili allo stesso Servizio, ciò avuto specifico riguardo all'oggetto del medesimo Servizio ed alla classificazione del rifiuto adottata.

Presupposto dell'affidamento è che l'Appaltatore sia autorizzato allo svolgimento dei servizi ai sensi del decreto ministeriale n.406 del 1988 e successive integrazioni e modificazioni, ivi compresi i provvedimenti attuativi dell'articolo 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 99/92.

nonchè l'iscrizione, per tutto il tempo dell'appalto, all'Albo Nazionale dei gestori ambientali per le seguenti categorie e classi previste per l'aggiudicazione:

- Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi – Classe F quantità annue complessivamente trattate inferiore a 3.000 tonnellate;
- Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti – Classe F quantità annue complessivamente trattate inferiore a 3.000 tonnellate.

Tali iscrizioni devono essere possedute ed efficaci sin dalla data di presentazione dell'offerta.

Per il soddisfacimento dei predetti requisiti di iscrizione è ammessa da parte dei concorrenti la costituzione di Raggruppamenti Temporanei.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti sopra richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

3.2) L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare per l'esecuzione del Servizio, tutta la vigente normativa in materia di lavoro, di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di tutela dell'ambiente naturale, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne il C.I.S.A. da qualsivoglia pretesa, comunque derivante o connessa all'esecuzione del Servizio e manlevando il C.I.S.A. stesso da qualsivoglia azione, sia in via giudiziale che in via stragiudiziale, da chiunque intentata, ivi inclusi, gli organi di controllo, previdenziali, assicurativi e della Pubblica Amministrazione in generale.

3.3) L'Appaltatore inoltre, s'impegna ad osservare per l'esecuzione del Servizio, tutte le disposizioni emanate dal C.I.S.A. con riferimento all'Impianto, ivi incluse in particolare quelle in materia di igiene, sicurezza e prevenzione di infortuni sui luoghi di lavoro, nonché di tutela dell'ambiente naturale e che siano comunque applicabili alle attività svolte in esecuzione del presente Capitolato.

L'Appaltatore, assumendosi ogni conseguente diretta responsabilità nei confronti del C.I.S.A. nell'esecuzione del Servizio provvederà a:

- i) controllare ed assicurare l'idoneità tecnica e professionale dei trasportatori e degli impianti di smaltimento impiegati da tali Società nell'esecuzione del Servizio e forniranno al C.I.S.A. tutte le indicazioni per la compilazione dei Formulari e degli altri eventuali documenti richiesti dalla normativa vigente, ivi inclusa quella dei Registri di Carico e Scarico nonché, in caso di trasporto transfrontaliero la documentazione di cui al Regolamento CE 1013/2006;
- ii) controllare ed assicurare la completezza, la vigenza e la idoneità, sotto ogni profilo, delle iscrizioni e delle autorizzazioni previste, ai sensi di tutte le vigenti disposizioni di legge, comunque necessarie per l'esecuzione, delle attività oggetto del presente capitolato, avuto particolare riguardo alle iscrizioni all'Albo Trasportatori Conto Terzi ed all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nonché ai loro rinnovi;
- iii) controllare ed assicurare, con riferimento a tutto il personale impiegato in esecuzione del Contratto, l'idoneità tecnica e professionale, in relazione alle mansioni affidate, nonché la conoscenza delle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
- iv) dichiarare le suddette idoneità e conformità al C.I.S.A. trasmettendole, prima dell'inizio del Servizio, nel dettaglio copia di:
 - a. iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in corso di validità;
 - b. elenchi dei mezzi autorizzati e adibiti alle operazioni di trasporto;
 - c. elenchi dei nominativi del personale (conducenti dei veicoli, addetti ed eventuali sostituti) autorizzati con le copie delle relative abilitazioni di guida;

- d. numeri di posizioni assicurative INPS, INAIL con riferimento al personale che effettuerà il Servizio
 - e. iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura
 - f. Certificazione DURC (Documento unico di regolarità contributiva), provvedendo ad inoltrare e rinnovare tali certificazioni con cadenza semestrale;
- v) inviare, al C.I.S.A. prima dell'inizio del Servizio la seguente documentazione: **1)** autodichiarazione da parte del legale rappresentante dell'avvenuta consegna al proprio personale di cui alle lettere c) e d) del punto (iv) che precede, di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (scarpe antinfortunistiche, mascherine antipolvere in caso di assistenza al caricamento del rifiuto, indumenti di lavoro e quant'altro necessario); **1.1)** autodichiarazione, da parte del legale rappresentante, circa l'idoneità alla mansione del personale che effettuerà il Servizio; **1.2.)** Autodichiarazione, da parte del legale rappresentante attestante l'avvenuta formazione ed informazione del proprio personale ai sensi degli articoli 18 lettera l), 36 e 37 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- vi) impegnarsi, nell'eventualità di rischi aggiuntivi e specifici propri dell'attività oggetto del Servizio nei confronti di persone, cose e dell'ambiente, nelle citate singole fasi di caricamento e trasporto e smaltimento del rifiuto (es. rischio da movimentazioni automezzi, sversamenti accidentali, investimenti persone da errate manovre mezzi, ecc.), a porre in essere ed a garantire che vengano adottate, anche con riferimento alle eventuali emergenze, tutte le idonee misure di contenimento e protezione e prevenzione dei lavoratori nonché dell'inquinamento, informando tempestivamente il C.I.S.A., nella persona del Responsabile dell'Impianto;
- vii) impegnarsi a prendere e a garantire che vengano prese tutte le necessarie e dovute cautele nonché misure preventive e protettive per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e dell'ambiente naturale; a tale proposito, il C.I.S.A. non risponderà di atti o danni commessi eventualmente dall'Appaltatore per l'inosservanza degli avvisi e/o divieti posti nel sito di produzione e/o delle istruzioni, disposizioni di sicurezza diramate dal Responsabile dell'Impianto o suoi incaricati;
- viii) impegnarsi ad eseguire e portare a conoscenza del personale impiegato dallo stesso Appaltatore, le condizioni contrattuali sopra descritte ai punti da (i) a (vii), nonché le prescrizioni e/o disposizioni emesse dal C.I.S.A. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente, con specifico riferimento al Documento Unico di Valutazione dei rischi (DUVRI), emesso dal C.I.S.A. per l'adozione delle misure necessarie atte ad eliminare le circostanze nelle quali si verifica un contatto rischioso tra il personale del C.I.S.A. e quello dell'Appaltatore e/o tra il personale di imprese diverse che operano nell'impianto con contratti differenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
- 3.4) L'Appaltatore è comunque tenuto ad adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza, la tecnica e le norme di legge, sono necessarie per tutelare la integrità fisica e morale dei lavoratori, la sicurezza sui luoghi di lavoro e dell'ambiente naturale.
- 3.5) L'Appaltatore s'impegna inoltre per tutta la durata del Servizio, fino alla totale estinzione del rapporto, a dare puntuale attuazione a tutti gli obblighi retributivi, assicurativi, contributivi e previdenziali relativi al personale impiegato, attestando l'assolvimento degli obblighi di legge in materia contributiva, assicurativa e previdenziale; qualora il C.I.S.A. ravvisi inadempienze e/o irregolarità degli obblighi, retributivi, contributivi, assicurativi e previdenziali, tali inadempienze costituiranno grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 del c.c., del presente Capitolato Speciale e daranno diritto a poter sospendere i pagamenti fintantoché l'Appaltatore non abbia provveduto alla regolarizzazione delle sopra citate inadempienze, fatta comunque salva la facoltà di risolvere il medesimo contratto.

3.6) Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni e con le prescrizioni del presente Capitolato Speciale, nonché per tutto quanto in esso non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto le seguenti norme, anche se non materialmente allegate, che l'Appaltatore dichiara di conoscere:

1. Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n.163;
2. Legge 19 marzo 1990 n. 55 recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e successive modificazioni;
3. D. Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004, recante gli schemi di polizza tipo per le garanzie fidejussorie e le coperture assicurative come previste dagli art. 113 e 129 del D.Lgs. 163/06 e dal Regolamento;
4. D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i. – Testo Unico Ambientale;
5. D.Lgs. 27 gennaio 1999 n°99
6. D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 recante "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

3.7) Le informazioni fornite all'Appaltatore per lo svolgimento dei servizi richiesti andranno trattate nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

3.8) L'Appaltatore è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencati.

3.9) Parimenti dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate da Stati Comunitari, dall'Autorità Regionale, Provinciale, Comunale e della Pubblica Sicurezza Italiane. Resta contrattualmente convenuto che anche se l'osservanza di tali norme e disposizioni comportasse gravami e limitazioni del Servizio, ciò non costituirà alcun diritto contro il C.I.S.A. essendosi di ciò tenuto conto nella formazione dei prezzi di cui al presente Capitolato, nonché considerata dall'Appaltatore nella formulazione dell'offerta.

Art. 4. Garanzie e Assicurazioni

4.1) E' onere dell'Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di assicurazione abilitate, (alternativa aver stipulato e mantenere in vigore) di una polizza assicurativa, con beneficiario il Consorzio C.I.S.A., che preservi la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi, per un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00).

4.2) La copertura assicurativa della polizza di cui al punto che precede decorrerà dalla data di avvio del Servizio e cesserà decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione del Servizio.

4.3) L'Appaltatore dovrà trasmettere al C.I.S.A. copia di tale polizza almeno dieci giorni prima dell'avvio del Servizio. La stessa polizza deve risultare in regola con il pagamento del relativo premio per il periodo indicato.

Art. 5. Obblighi dell'appaltatore verso il personale dipendente

5.1) L'Appaltatore ha l'obbligo di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'ambito dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle sancite dai Contratti Collettivi di Lavoro ed dagli accordi sindacali similari vigenti alla data della offerta, dalle successive variazioni ed, in genere, di ogni altra pattuizione successivamente stipulata e di osservare tutte le norme e prescrizioni dei CCNL e territoriali in vigore per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori stessi.

5.2) Tali obblighi vincolano l'impresa appaltatrice, anche se non aderente alle organizzazioni stipulanti o se receda da esse, e la rendono responsabile della loro osservanza, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

5.3) L'Appaltatore ha l'obbligo, altresì, di continuare ad applicare i suddetti trattamenti anche dopo la scadenza del vigente contratto collettivo e fino alla sua sostituzione.

5.4) L'Appaltatore ha l'obbligo, per quanto riguarda il personale dipendente, di esibire su richiesta della stazione appaltante gli originali del libro unico. Al fine di ovviare alle problematiche connesse con il trattamento dei dati personali dei dipendenti delle Ditte operanti (D.Lgs. 196/2003), i libri unici, una volta verificati, verranno immediatamente restituiti, previa annotazione autografa dell'esito del controllo.

5.5) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal C.I.S.A. o segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il C.I.S.A. comunicherà all'impresa appaltatrice e all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti ancora dovuti durante l'esecuzione del Servizio destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione di cui al precedente articolo 4.

5.6) Per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei propri dipendenti, il C.I.S.A. potrà avvalersi della cauzione definitiva di cui al precedente articolo 4. In alternativa, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni, scaduti i quali il C.I.S.A. si riserverà il diritto di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del Servizio. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni al C.I.S.A., né avrà titolo di risarcimento danni.

5.7) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 13 marzo 199, n. 68 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.

Art. 6. Sicurezza dei lavoratori – provvedimenti

6.1) L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle norme disciplinanti la sicurezza sul lavoro e delle responsabilità poste in capo ai datori di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, nel quadro dei propri obblighi di proteggere i lavoratori dai rischi cui sono esposti durante il lavoro.

6.2) Conseguentemente l'Appaltatore s'impegna ad osservare e fare osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni, le norme tecniche ed i regolamenti vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la tutela della salute durante il lavoro.

6.3) Nel caso in cui il C.I.S.A. dovesse riscontrare la non applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 potrà intervenire a proprio insindacabile giudizio con diversi provvedimenti, quali:

1. richiamo verbale o scritto all'Appaltatore per mancato rispetto della normativa sulla sicurezza;
2. sospensione del Servizio;
3. risoluzione del contratto con l'Appaltatore ai sensi dell'art.1456 del c.c.

L'Appaltatore non potrà richiedere alcun compenso o indennizzo a causa di tali provvedimenti e il C.I.S.A. si riserva, in caso di ripetute inadempienze, di chiedere l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro.

Art. 7. Subappalto

Il Subappalto è regolato secondo quanto disposto dall'art. 118 D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii..

Art. 8. Penali

Ove la Società non provveda al ritiro dei rifiuti nella data concordata secondo il programma inviato, sarà applicata una penale pari al 10% dell'importo offerto in sede di gara moltiplicato per il corrispondente quantitativo di rifiuto non ritirato.

Per ritardi oltre le 48 ore il C.I.S.A. si riserva il diritto di provvedere allo svolgimento del Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento con altro operatore, addebitando i relativi costi sostenuti che saranno detratti dal successivo pagamento.

Art. 9. Responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio

9.1) L'Appaltatore si assume la completa e diretta responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell'esecuzione dei Servizi a lui affidati.

9.2) L'Appaltatore, per l'esecuzione delle singole commesse di lavoro dovrà organizzare e provvedere alla conduzione dei Servizi nel modo e con i mezzi più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto.

9.3) Per quanto sopra, l'Appaltatore garantisce di essere in possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale in grado di eseguire il Servizio, nessuno escluso, e di adempiere alle obbligazioni assunte con il presente Capitolato Speciale.

Art. 10. Oneri e obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

10.1) Oltre a quanto dettagliatamente prescritto nel presente Capitolato Speciale, sarà a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, dovendosi intendere compensato con i prezzi di appalto, ogni altro onere e spesa per dare i Servizi compiuti ed eseguiti a perfetta regola d'arte ed in particolar modo:

- 1) l'obbligo dell'adozione, nell'esecuzione di tutte le attività, delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati osservando tutte le altre norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevato il C.I.S.A.;
- 2) i gravami di qualsiasi genere quali imposte, tasse e contributi vari attinenti i Servizi, nonché tutte le spese di bollo per tutti gli atti necessari alla gestione dell'appalto stesso ed in particolare il carico di tutte le spese di contratto (bollo, registrazione, copie, stampa, ecc.), delle spese di bollo degli atti di contabilità delle attività svolte, certificati, ecc. (ivi comprese - se necessario - quelle relative alla presentazione agli uffici finanziari di detti atti) e dei documenti tutti relativi alla gestione dei Servizi;
- 3) la nomina di un unico referente al quale saranno inviate le comunicazioni per la gestione dei Servizi.

10.2) L'appalto è amministrato in regime d'I.V.A. e l'Appaltatore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'imposta suddetta.

PARTE SECONDA

Modalità di esecuzione del servizio, contabilità

Art. 11. Contenitori per il trasporto dei rifiuti

I rifiuti oggetto dell'appalto prodotti nell'Impianto saranno caricati, in continuo con la linea di produzione, direttamente sul container scarrabile o all'interno delle big-bags, in maniera tale da evitare dispersione o contatto con l'atmosfera o con agenti atmosferici dei rifiuti stessi. Le attrezzature e i contenitori devono essere forniti dalla Ditta Appaltatrice.

Art. 12. Programma di ritiro

- 12.1) Il C.I.S.A. svolgerà le attività relative alla programmazione "prelievi settimanali e mensili", di cui ai successivi punti.
- 12.2) I prelievi saranno effettuati, di norma, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.15 alle ore 12.00, per i quantitativi e con le modalità previste nel Programma di Prelievo di cui al presente articolo.
- Il Programma di Prelievo sarà redatto e/o aggiornato e inviato dal C.I.S.A. all'Appaltatore, via telefax/e-mail/pec, settimanalmente, a valere per la settimana successiva.
- 12.3) Eventuali variazioni al Programma di Prelievo che si dovessero rendere necessarie saranno tempestivamente comunicate e concordate fra le parti ai fini della loro esecuzione.
- 12.4) In ogni caso l'Appaltatore è tenuto ad effettuare ritiri non previsti nel Programma di Prelievo, qualora si rendano necessari in virtù di motivate emergenze impiantistiche; tali ritiri dovranno essere attivati dall'Appaltatore, su richiesta inviata con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.
- 12.5) Le quantità di rifiuti saranno misurate a destino. Pertanto, agli effetti del presente contratto, per la fatturazione del Servizio, faranno fede i quantitativi di rifiuti accertati dall'Impianto di destinazione. In ogni modo non si accetteranno variazioni significative dei pesi non giustificabili dalle normali tolleranze di taratura dei diversi sistemi di pesatura.
- 12.6) Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 14, qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al ritiro nel rispetto del Programma di Prelievo stabilito settimanalmente ai sensi del presente articolo, il C.I.S.A. avrà diritto di rivolgersi a soggetti imprenditoriali diversi dall'Appaltatore per ottenere il prelievo, il trasporto e lo smaltimento previsti nel Programma di Prelievo e non ritirati.
- 12.7) L'Appaltatore, assumendo diretta responsabilità nei confronti del C.I.S.A. si impegna a rispettare, il Programma di Prelievo di cui al presente articolo, fatte salve le cause di forza maggiore per cui il rispetto del programma non possa venire eseguito.

Art. 13. Qualità

- 13.1) L'Appaltatore procederà a tutte le verifiche di carattere tecnico necessarie per l'esecuzione del Servizio.
- 13.2) Durante l'esecuzione del Servizio, i rifiuti prelevati presso il Punto di Consegna saranno sottoposti ad analisi puntuali e periodiche, con oneri a carico dell'Aggiudicatario, o tramite laboratori interni, o per il tramite di tecnici o laboratori esterni, abilitati e qualificati, ai fini della verifica, di tempo in tempo, della permanenza della correttezza della classificazione attribuita con il presente Capitolato Speciale.
- 13.3) Qualora, a seguito delle verifiche analitiche effettuate fossero riscontrati valori e/o composizioni che non consentano di attribuire al rifiuto prodotto il codice CER previsto nelle definizioni del presente capitolato oppure la composizione chimica del test di cessione delle stesse dia valori differenti da quelli dichiarati in fase di assegnazione del servizio, sarà informato tempestivamente l'Appaltatore e le parti decideranno in merito alle condizioni tecniche ed economiche di prosecuzione del Servizio.

Art. 14. Mancato conferimento del sovrillo

- 14.1) Il C.I.S.A. ha facoltà di non procedere al conferimento del rifiuto all'Appaltatore, ancorché previsto nel Programma di Prelievo, qualora si verificano circostanze non imputabili ad esso che determinino, in tutto o in parte, l'impossibilità di funzionamento dell'Impianto. Devono intendersi circostanze non imputabili al CISA, che determinano in tutto o in parte l'impossibilità di funzionamento dell'impianto anche quelle che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di seguito si elencano:
- 1) fermi impianto per manutenzioni ordinarie e straordinarie o per qualsiasi altra causa;
 - 2) atti vandalici;
 - 3) fenomeni naturali

avversi, compresi fulmini, cedimenti, incendi, inondazioni o precipitazioni atmosferiche, 4) atti, leggi, normative, comportamenti o omissioni dell'autorità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la revoca, l'annullamento, la sospensione, il mancato rinnovo di atti autorizzativi o concessori, provvedimenti di sequestro o comunque interdittivi.

14.2) Al verificarsi dell'ipotesi di cui al precedente punto 14.1, il CISA dovrà dare tempestiva comunicazione all'Appaltatore che, di conseguenza, procederà alla sospensione dei prelievi previsti nel Programma di Prelievo fino al ripristino della funzionalità dell'Impianto.

14.3) Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 14.1 e 14.2, il C.I.S.A. e l'Appaltatore si impegnano a comunicare il verificarsi di ogni evento di forza maggiore entro ventiquattro ore dalla conoscenza dello stesso.

14.4) In caso occorra un evento di forza maggiore, l'Appaltatore si impegna, altresì, ad adottare le adeguate misure per recuperare l'eventuale ritardo nell'esecuzione del Servizio causato dall'evento di forza maggiore, e per mitigare le altre conseguenze negative di tale evento. L'Appaltatore prende atto ed accetta che non potrà richiedere alcun aumento dei prezzi di cui al presente Capitolato Speciale al seguito del verificarsi di un evento di forza maggiore.

14.5) Costituiscono eventi di forza maggiore per l'Appaltatore tutti quei fatti imprevedibili e al fuori del controllo, anche indiretto, dell'Appaltatore che in via oggettiva impediscano l'esecuzione del Servizio.

Non costituiranno per l'Appaltatore eventi di forza maggiore:

- la mancanza o il venir meno di uno qualsiasi dei permessi e/o delle autorizzazioni per l'esecuzione del Servizio
- il fallimento dell'Appaltatore;
- aumenti improvvisi ed imprevedibili di costi, mancanza o indisponibilità di manodopera o materie prime utilizzati dall'Appaltatore e/o subfornitori nell'esecuzione del Contratto;
- ritardi o inadempimenti di soggetti terzi comunque impiegati o necessari per l'esecuzione del servizio.

Art. 15. Sinistri alle persone e danni alle proprietà del C.I.S.A.

15.1) L'Appaltatore sarà responsabile di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza della esecuzione delle proprie attività o per altre cause ad esse conseguenti, avuto particolare riguardo all'Impianto, a parti dell'Impianto ed ai suoi dipendenti.

15.2) Oltre alla copertura assicurativa di cui all'art. 4, per qualsiasi danno arrecato agli impianti e ai beni l'impianto il C.I.S.A. provvederà a trattenere sui certificati di pagamento del presente appalto l'importo del relativo risarcimento, oppure, previo accertamento della idoneità tecnica e della affidabilità operativa, a suo insindacabile giudizio, inviterà l'Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi del C.I.S.A..

Art. 16. Punto di consegna

16.1) Dal momento del ritiro nel Punto di Consegna, l'Appaltatore assume ogni obbligo e responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di leggi, regolamenti, ordini e discipline, ivi incluse quelle in materia ambientale e di sicurezza, per l'esecuzione del Servizio ai sensi del presente Capitolato Speciale, in particolare, per il corretto trasporto.

16.2) L'Appaltatore garantirà che tutti gli automezzi in ingresso nell'impianto in Loc. Pruni Cristi siano idonei per l'esecuzione del Servizio. Il C.I.S.A. potrà effettuare controlli a campione in merito all'idoneità dei mezzi in ingresso, emettendo verbali di verifica e, se del caso, di non conformità, a norma del successivo art. 20.

16.3) In particolare, l'Appaltatore dovrà garantire che, in riferimento alle operazioni di trasporto, adotterà tutte le necessarie precauzioni e accorgimenti per evitare:

- la dispersione dei rifiuti trasportati, anche attraverso l'utilizzo di container a tenuta stagna, che impediscano qualsiasi contaminazione o dispersione nell'ambiente naturale e attraverso adeguati materiali assorbenti da utilizzarsi in caso di sversamento accidentale a terra (di cui ogni mezzo dovrà essere dotato);
- la riduzione e il contenimento al massimo del rumore creato con la particolare attività svolta;
- i danni a cose e persone all'interno e fuori l'Impianto.

16.4) Nell'eventualità di anomalie e/o emergenze l'Appaltatore dovrà immediatamente informare il Responsabile dell'Impianto o le persone dallo stesso incaricate, per le opportune azioni di contenimento e correzione.

Art. 17. Impianti utilizzati

17.1) L'Appaltatore, non potrà cedere nessuno dei diritti e degli obblighi assunti ai sensi del presente Capitolato Speciale senza il previo consenso scritto del C.I.S.A..

17.2) L'Appaltatore si impegna a svolgere il Servizio con utilizzo esclusivo degli impianti di smaltimento finale/di trattamento indicati nei documenti di gara.

Art. 18. Verifiche e controlli – Risoluzione contrattuale

18.1) Il C.I.S.A. ha diritto di effettuare, a suo insindacabile giudizio, verifiche e controlli sull'effettuazione del Servizio, emettendo, se del caso, verbali di verifica e di eventuali non conformità a carico dell'Appaltatore rispetto alle disposizioni di leggi, regolamenti, ordini e discipline o del presente capitolato.

18.2) Nel caso di acclerate non conformità, ivi incluse in particolare quelle riguardanti l'ambiente e/o la sicurezza, i relativi verbali saranno inviati all'Appaltatore che dovrà tempestivamente risolvere le eventuali cause di anomalia riscontrate dandone comunicazione scritta.

18.3) Il C.I.S.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. qualora l'Appaltatore: (i) non rispetti il Programma di Prelievo per almeno due volte nell'arco di un Mese salvo quanto previsto dall'art. 14 che precede; (ii) violi in qualsiasi modo alcuna delle vigenti disposizioni di legge in materia sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente naturale; (iii) dia causa all'emissione di almeno tre verbali di non conformità classificate "gravi", da parte del C.I.S.A..

Art. 19. Prezzi contrattuali

19.1) I compensi s'intendono accettati a proprio rischio dall'Appaltatore che, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti, li ha giudicati singolarmente e nel loro complesso convenienti e remunerativi, oltre che per proprio utile anche per ogni altra spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente alla piena e corretta esecuzione del Servizio.

19.2) Le indicazioni e le prescrizioni del presente Capitolato Speciale non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell'Appaltatore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la completezza delle attività; i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per svolgere il Servizio a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione degli stessi Servizi.

Art. 20. Fatturazione

20.1) **Fatturazione** - La consuntivazione delle prestazioni sarà effettuata trimestralmente. La fattura o le fatture che saranno emesse dall'Appaltatore per quanto di competenza per l'esecuzione della parte del Servizio di sua competenza dovranno riportare ed essere accompagnate dai F.I.R. corrispondenti ai trasporti e smaltimenti realmente effettuati. È inoltre obbligo

dell'appaltatore l'invio, con cadenza mensile, dei report (es. statistiche) in formato digitale con l'elenco dei trasporti eseguiti, la data e il peso di ciascuno di essi.

20.2) **Prezzi** - Fissi ed invariabili per il primo anno di servizio e formulati al netto di IVA e di eventuali sconti, in Euro. Per gli anni successivi sarà assoggettato alla revisione obbligatoria prevista dall'art. 6 punto 6 della L. n. 537 del 24.12.93, come modificato dall'art. 44 della L. n. 724 del 23.12.94 secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per il capitolo "12-beni e servizi vari" rilevato dall'ISTAT con variazione riferita al periodo luglio/luglio dell'anno precedente.

20.3) Laddove le variazioni comportassero un incremento del canone superiore al 20% del canone iniziale, sarà facoltà del CISA procedere alla rescissione del contratto.

Art. 21. Riservatezza

21.1) Ciascuna delle Parti manterrà confidenziale e riservati tutti i documenti e le altre informazioni, sia tecniche che commerciali o di qualsivoglia altro genere, comunque relativi o afferenti alle attività oggetto del presente Capitolato Speciale, salvo se obbligatoriamente tenuta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, non rivelerà a terzi o utilizzerà tali informazioni per scopi diversi da quelli necessari per adempiere i propri obblighi a fronte di questo Contratto.

21.2) Ai sensi della D. Lgs. n. 196/03, resta inteso che i dati relativi alle parti del presente capitolato, saranno dalle stesse utilizzate per gli adempimenti degli obblighi di legge relativi al rapporto contrattuale instaurato nonché per le necessarie operazioni di corrispondenza.

21.3) In qualsiasi momento, per informazioni in merito e per far valere i propri diritti, come previsto dal D. Lgs. n.196/03, le parti potranno rivolgersi al titolare pro tempore del suddetto trattamento dati presso le sedi legali delle parti.

Art. 22. Notifiche

Tutte le notifiche, consegne di documenti ed altre comunicazioni necessarie o ammesse a fronte di questo Capitolato avverranno per iscritto e dovranno essere consegnate per posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: cisaconsorzio@pec.it